

COMUNE DI BONDONE

Provincia di Trento

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Sonia Rossi - dottore commercialista

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 20/03/2022

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di Bondone, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Trento, 20/03/2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Sonia Rossi

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....	4
DOMANDE PRELIMINARI.....	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	9
Previsioni di cassa	11
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024	12
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	15
La nota integrativa.....	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	18
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024.....	23
A) ENTRATE	23
Entrate da fiscalità locale	23
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	23
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	24
Sanzioni amministrative da codice della strada	25
Proventi dei beni dell'ente	25
Proventi dei servizi pubblici	25
Canone unico patrimoniale.....	26
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	27
Spese di personale.....	27
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	28
Spese per acquisto beni e servizi	29
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	29
Fondo di riserva di competenza	30
Fondo di riserva di cassa	31
Fondi per spese potenziali	31
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	31
ORGANISMI PARTECIPATI.....	33
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	36
INDEBITAMENTO	37
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	39
CONCLUSIONI.....	40

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Sonia Rossi, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 19 del 01/06/2021;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 10/03/2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 10/03/2022 con delibera n. 4, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
-
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 10/03/2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di BONDONE registra una popolazione al 01.01.2021, di n. 639 abitanti.

L'ente **non** è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.

L'ente **non** è incorporante del processo di fusione per incorporazione.

L'ente **non** è terremotato.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente **non è** strutturalmente deficitario.
- l'Ente **non è** in disavanzo.
- l'Ente **non è** in dissesto finanziario.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

Il Commissario Straordinario ha approvato con decreto n. 26 del 28/07/2021 il rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 2 in data 27/07/2021 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	509.463,46
di cui:	
a) Fondi vincolati	23.231,00
b) Fondi accantonati	81.100,00
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	405.132,46
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	509.463,46

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2019	2020	2021
Disponibilità:	195.121,92	435.097,17	477.053,76
di cui cassa vincolata	-	-	-
anticipazioni non estinte al 31/12	-	-	-

L'ente **si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾			previsioni di competenza	3,70	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾			previsioni di competenza	116.893,77	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			previsioni di competenza	167.736,00	23.231,00	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾			previsioni di competenza	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			previsioni di competenza	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			previsioni di cassa	435.097,17	477.053,76	
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	42.910,70	previsione di competenza	149.423,50	148.700,00	148.700,00	148.700,00
			previsione di cassa	150.166,10	191.610,40		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	69.470,24	previsione di competenza	395.722,50	382.724,00	369.795,00	369.795,00
			previsione di cassa	476.994,93	452.194,24		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	97.701,89	previsione di competenza	173.120,00	272.336,00	287.760,00	287.760,00
			previsione di cassa	150.050,14	295.937,89		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.217.777,68	previsione di competenza	1.335.681,23	957.900,00	775.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	2.098.826,51	2.175.677,68		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		- previsione di competenza	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-	-	-
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti		- previsione di competenza	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-	-	-
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	5.471,21	previsione di competenza	303.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
			previsione di cassa	305.700,07	313.471,21		
	TOTALE TITOLI	1.433.331,72	previsione di competenza	2.456.947,23	2.169.660,00	1.989.255,00	1.264.255,00
			previsione di cassa	3.281.737,75	3.528.891,42		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.433.331,72	previsione di competenza	2.741.580,70	2.192.891,00	1.989.255,00	1.264.255,00
			previsione di cassa	3.716.834,92	4.005.945,18		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (*All a) Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo o avanzo tecnico NON RICORRE LA FATTISPECIE

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del

risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	-
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	-
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	-
entrata in conto capitale	-
assunzione prestiti/indebitamento	-
altre risorse (da specificare)	-
TOTALE	-

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	-
FPV di parte corrente applicato	-
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	-
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	-
FPV di entrata per partite finanziarie	-
FPV DETERMINATO IN SPESA	-
FPV corrente:	-
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	-
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	-
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	-
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	-
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	-
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	-
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	-
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	-
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	-

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	-
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	-
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	-
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	-
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	-
altre risorse (da specificare)	-
Totale FPV entrata parte corrente	-
Entrata in conto capitale	-
Assunzione prestiti/indebitamento	-
altre risorse (da specificare)	-
Totale FPV entrata parte capitale	-
TOTALE	-

L'Ente non ha applicato a bilancio 2022-2024 quote di Fondo pluriennale vincolato

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	477.053,76
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	191.610,70
2	Trasferimenti correnti	452.194,24
3	Entrate extratributarie	295.937,89
4	Entrate in conto capitale	2.175.677,68
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	313.471,21
	TOTALE TITOLI	3.528.891,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.005.945,48

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	1.033.476,53
2	Spese in conto capitale	1.920.433,83
3	Spese per incremento attività finanziarie	
4	Rimbors di prestiti	3.000,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	100.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	359.265,76
	TOTALE TITOLI	3.416.176,12
	SALDO DI CASSA	589.769,36

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 non comprende la cassa vincolata.

L'ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		477.053,76	477.053,76	477.053,76
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	42.910,70	148.700,00	191.610,70	191.610,70
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	69.470,24	382.724,00	452.194,24	452.194,24
3	<i>Entrate extratributarie</i>	97.701,89	272.336,00	370.037,89	295.937,89
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.217.777,68	957.900,00	2.175.677,68	2.175.677,68
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	5.471,21	308.000,00	313.471,21	313.471,21
	TOTALE TITOLI	1.433.331,72	2.169.660,00	3.602.991,72	3.528.891,72
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.433.331,72	2.646.713,76	4.080.045,48	4.005.945,48

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	213485,53	823.991,00	1.037.476,53	1.033.476,53
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	1047533,83	957.900,00	2.005.433,83	1.920.433,83
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>		-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	51265,76	308.000,00	359.265,76	359.265,76
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.312.285,12	2.192.891,00	3.505.176,12	3.416.176,12
	SALDO DI CASSA				589.769,36

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2011) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Comune di Bondone

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		477.053,76			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	803.760,00	806.255,00	806.255,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	823.991,00	803.255,00	803.255,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		23.231,00	-	-	-
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	23.231,00	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	23.231,00	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾	O=G+H+I-L+M	23.231,00	-	-	-
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	957.900,00	775.000,00	50.000,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	23.231,00	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	957.900,00	775.000,00	50.000,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	- 23.231,00	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-	-
-X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	-	-	-	-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		23.231,00	-	-
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	23.231,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-	-	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

L'importo di euro 23.231 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente (voce I) sono costituite:

2022 → euro 23.231,00 avanzo presunto 2021 vincolato (deriva da trasferimenti correnti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - contributi ai comuni aree interne DPCM 24/09/2020 – G.U. 04/12/2020);

2023 → euro 0,00;

2024 → euro 0,00;

L'importo di euro 0,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo (voce L) sono costituite da: **NON RICORRE LA FATTISPECIE**

Il saldo positivo di parte corrente pari a 23.231 è destinato a:

- al finanziamento del saldo negativo delle partite finanziarie;
- al finanziamento delle spese in c/capitale

L'equilibrio finale è **pari** a zero.

Utilizzo proventi alienazioni l'ente nel triennio 2022-2024 non ha previsto vendite di immobili.

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui l'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

NON RICORRE LA FATTISCEIE – Il Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;

- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio **non** sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
contributi a valere sul fondo a sostegno attività economiche, artigianali e commerciali			
proventi vendita legname - schianti evento calamitoso ottobre 2018			
recupero saldo spese intervento 19 verde anno 2020			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
TFR SEGRETARIO			
Contributi a valere sul fondo a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali			
assegni fissi e indennità demografici a tempo determinato			
compensi lavoro sterordinario demografici			
contributi e oneri a carico ente - demografici a tempo determinato			
IRAP su retribuzioni al personale - demografici a tempo determinato			
adeguamento sito web istituzionale			
iva a debito su vendita legname proveneitne da schianti 2018			
Totale	0,00	0,00	0,00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
- c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un accordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 52 del 29.07.2021

Lo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta tenendo conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Lo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 4 del 15.02.2022.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il principio contabile applicato della programmazione allegato n.4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 evidenzia come al DUP vadano ricondotti tutti gli ulteriori strumenti di programmazione contemplati da diverse disposizioni normative. In materia di programmazione delle necessità di acquisizione di forniture e servizi, diversi sono i riferimenti normativi, sia a livello nazionale che locale. L'art. 21 del d.lgs 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti", prevede infatti l'adozione da parte delle amministrazioni, nell'ambito della rispettiva programmazione economico-finanziaria, di un programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro ed il successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ha disciplinato le procedure e schemi-tipo per darvi attuazione, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome. Il sopracitato principio contabile nel disciplinare espressamente i contenuti del DUP per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dispone che si consideri approvato, in quanto contenuto nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, tra gli altri anche il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; se quindi per gli enti più piccoli, a fini semplificatori, il DUP comprende direttamente tale pianificazione nei rimanenti non può non contenerne quantomeno la disciplina.

In ambito locale poi la legge provinciale n. 23/1990 all'art. 25 prevede la possibilità di adozione di programmi periodici di spesa per le acquisizioni ricorrenti, programmazione che costituisce elemento importante anche ai fini della razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale è volta assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica: con Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021, siglato in data 16/11/2020 dalla Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali della PAT, le regole per l'assunzione di personale nei comuni vengono modificate e semplificate. Per l'anno 2022 la disciplina in materia di personale introdotta dal Protocollo prima citato sono state confermate con delibera della Giunta provinciale n. 592 di data 16/04/2021 e n. 1503 di data 10/09/2021.

Si ricorda che con Protocollo d'intesa per il 2020 siglato alla fine del 2019 e la legge di stabilità provinciale n. 13/2019 avevano previsto di introdurre limiti alla spesa del personale che superassero la regola della sostituzione del turn-over e consentissero ai comuni, facendo salvo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di potenziare gli organici ove effettivamente insufficienti rispetto a "dotazioni standard" da definirsi d'intesa fra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali, in particolare per assolvere alle funzioni con spesa non a carico della Missione 1.

L'emergenza sanitaria in corso ha peraltro reso necessario sospendere l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni; contemporaneamente, considerata la difficoltà che i comuni avrebbero potuto incontrare nell'assicurare il presidio delle funzioni e dei servizi nelle condizioni di gestione del personale causate dall'emergenza epidemiologica, nel corso del 2020 si è ritenuto opportuno soprassedere alla definizione di "organici standard"; la scelta del legislatore è stata pertanto quella di

mantenere invariata per tutto il 2020 la disciplina transitoria introdotta fine 2019, permettendo ai comuni di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o altre missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta per il personale nel corso del 2019.

L'adeguatezza degli organici rimane peraltro presupposto fondamentale per consentire ai comuni l'assolvimento delle funzioni istituzionali e l'erogazione dei servizi; soprattutto per i comuni con dotazioni di personale non ampie, si rende pertanto indispensabile intervenire sulla normativa.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si introduce il criterio della dotazione standard, consentendo l'assunzione di nuove unità ai comuni che presentano un organico inferiore alla dotazione standard definita con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali. Pertanto i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti con dotazione inferiore allo standard stabilito, potranno coprire i posti definiti sulla base della predetta deliberazione e previsti nei rispettivi organici, nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione. La Provincia si impegna inoltre ad intervenire secondo criteri e modalità definiti nella medesima deliberazione attuativa, a sostegno dei comuni di dimensione demografica inferiore ai 5.000 abitanti che non dispongano delle risorse sufficienti a raggiungere la dotazione standard definiti. Mentre ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una dotazione superiore a quella standard sarà comunque consentito nel 2021 di assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel 2019.

Rimane invariata per tutti i comuni:

- a) la facoltà di sostituire con assunzioni a tempo determinato o comandi il personale che ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per il periodo di assenza del titolare;
- b) la possibilità di assumere personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, ivi inclusi i custodi forestali nei limiti delle dotazioni stabilite, e il personale necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali;
- c) l'assunzione di personale con spesa interamente coperta da entrate di natura tributaria o extra tributaria, da trasferimento da altri enti, o con fonti di finanziamento comunque non a carico del bilancio dell'ente;

La deliberazione attuativa definisce altresì i criteri e le modalità per l'assunzione di personale di polizia locale.

È stato comunque esteso anche per il 2022 la possibilità per i comuni di assumere a tempo determinato, anche a tempo parziale, e per la durata massimo di un anno non rinnovabile, con risorse a carico dei bilanci comunali, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del DL 34/2020.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98¹

La legge provinciale PAT n. 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite

¹ Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza.

Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012.

Nel corso del 2018 la Provincia ha effettuato un monitoraggio sull'andamento della spesa dei Comuni al fine di valutare lo stato di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa. A tutti i Comuni è stata richiesta la compilazione di un apposito prospetto che mettesse a confronto la spesa corrente sostenuta nel 2012 con la medesima spesa riferita ai dati di consuntivo 2017, con riferimento ai servizi istituzionali, generali e di gestione sintetizzati nella funzione 1/missione 1.

Fermo restando che l'obiettivo di riduzione della spesa deve essere raggiunto, per la quasi totalità dei Comuni, al 31/12/2019, il monitoraggio dà una prima rappresentazione del processo di miglioramento della spesa attuato presso ogni ente. In alcuni casi dal monitoraggio è emerso il mancato raggiungimento dell'obiettivo nell'esercizio 2017, tale risultato tuttavia potrebbe sottendere un percorso che il comune sta compiendo per il raggiungimento del risultato atteso, rilevando comunque una criticità che deve essere corretta. Il prospetto inviato dalla Provincia ha comunque evidenziato le misure che l'ente può attivare in funzione dei dati esposti da ogni comune.

Per gli anni 2020-2024 le parti concordano di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare si propone di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019, l'obiettivo di riduzione della spesa.

Le parti concordano inoltre di attribuire una "premialità" ai comuni che manterranno le gestioni associate, come definite dall'articolo 9 bis della legge provinciale 3/2006 e s.m.i., consentendo a tali comuni di aumentare entro un determinato limite, nel periodo 2020-2024, la spesa corrente contabilizzata nella Missione 1 rispetto alla medesima spesa contabilizzata nell'esercizio 2019. Sarà altresì consentito di aumentare la spesa corrente della missione 1 ai comuni che risultano con una dotazione di personale ritenuta non sufficiente sulla base di apposite analisi.

Tenuto conto che la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo potrà essere effettuata solamente ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2019 da parte di tutti i comuni, è stato proposto un periodo transitorio, che decorre dal 01/01/2020 e fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, nel quale i comuni dovranno salvaguardare il livello della spesa corrente contabilizzata nella missione 1 avendo a riferimento il dato di spesa al 31/12/2019. Con la predetta deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, saranno definite le modalità e i termini di definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa, sulla base delle linee guida indicate.

Nell'esercizio 2020 è stato concordato di sospendere l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali, sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerando altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti concordano di proseguire la sospensione anche per il 2021 e per il 2022 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi stabiliscono di non fissare un limite al contenimento della spesa

contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo di intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio, l'ente ha individuato, redigendo apposito elenco negli inventari, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi ha individuato quelli appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. All'interno del patrimonio immobiliare dell'ente, come da inventario dei beni demaniali, l'ente non ha ancora tracciato un percorso di riconoscimento e valorizzazione del proprio patrimonio.

Alienazioni: nel triennio 2022-2024 l'ente **non** prevede vendite di immobili

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune non ne ha previsto l'applicazione.

IMU - Imis

Il gettito stimato per l'IMIS è il seguente

IMIS	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
imis	132.487,72	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale	132.487,72	140.000,00	140.000,00	140.000,00

TARI

L'ente non gestisce oltre all'IMIS altri tributi locali: la gestione della TARI è affidata alla Comunità di Valle.

Altri Tributi Comunali

Oltre ai tributi sopra indicati, il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: in assenza di modifiche normative dal 1 gennaio 2021 entra in vigore il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale (c.d. canone unico patrimoniale). La nuova tipologia di entrata è stata introdotta dall'art. 1, commi 816-847 della Legge 160/2019 con l'obiettivo di unificare il prelievo fiscale relativo alla tassa/il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Sono pertanto azzerate le previsioni nel titolo I di entrata relative all'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni
- imposta di scopo: l'ente non ha introdotto imposta di scopo;

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2020*	Residuo 2020*	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ICI						
IMU	481,00	0,00	10.506,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	481,00	-	10.506,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)						

*accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020 (rendiconto)	12.056,58	-	12.056,58
2021 (assestato o rendiconto)	17.782,81	-	17.782,81
2022 (assestato o rendiconto)	-	-	-
2023 (assestato o rendiconto)	-	-	-
2024 (assestato o rendiconto)	-	-	-

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **rispetta** i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
sanzioni ex art.208 co 1 cds	500,00	500,00	500,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	-	-	-
TOTALE SANZIONI	500,00	500,00	500,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	-	-	-
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. (FCDE è pari a 0,00)

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canoni di locazione	-	-	-
Fitti attivi e canoni patrimoniali	18.300,00	20.100,00	20.100,00
Altri (specificare)	-	-	-
TOTALE PROVENTI DEI BENI	18.300,00	20.100,00	20.100,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.875,00	1.930,00	1.930,00
Percentuale fondo (%)	10,25%	9,60%	9,60%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2022	Spese/costi Prev. 2022	% copertura 2022
Asilo nido	-	-	n.d.
Casa riposo anziani	-	-	n.d.
Fiere e mercati	-	-	n.d.
Mense scolastiche	-	-	n.d.
Musei e pinacoteche	-	-	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	-	-	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	-	-	n.d.
Corsi extrascolastici	-	-	n.d.
Impianti sportivi	-	-	n.d.
Parchimetri	-	-	n.d.
Servizi turistici	-	-	n.d.
Trasporti funebri	200,00	800,00	25,00%
Uso locali non istituzionali	-	-	n.d.
Centro creativo	-	-	n.d.
Altri Servizi	-	-	n.d.
Totale	200,00	800,00	25,00%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023	Previsione Entrata 2024	FCDE 2024
Asilo nido	-	-	-	-	-	-
Casa riposo anziani	-	-	-	-	-	-
Fiere e mercati	-	-	-	-	-	-
Mense scolastiche	-	-	-	-	-	-
Musei e pinacoteche	-	-	-	-	-	-
Teatri, spettacoli e mostre	-	-	-	-	-	-
Colonie e soggiorni stagionali	-	-	-	-	-	-
Corsi extrascolastici	-	-	-	-	-	-
Impianti sportivi	-	-	-	-	-	-
Parchimetri	-	-	-	-	-	-
Servizi turistici	-	-	-	-	-	-
Trasporti funebri	200,00	-	200,00	-	200,00	-
Uso locali non istituzionali	-	-	-	-	-	-
Centro creativo	-	-	-	-	-	-
Altri servizi	-	-	-	-	-	-
TOTALE	200,00	-	200,00	-	200,00	-

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Canone unico patrimoniale

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 2.800,00.

	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canone Unico Patrimoniale	2.113,82	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale	2.113,82	2.800,00	2.800,00	2.800,00

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	177.963,70	175.950,00	175.650,00	175.650,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.600,00	15.750,00	15.700,00	15.700,00
103	Acquisto di beni e servizi	297.832,00	354.410,00	357.200,00	357.200,00
104	Trasferimenti correnti	192.660,00	177.631,00	154.400,00	154.400,00
105	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
106	Fondi perequativi	-	-	-	-
107	Interessi passivi	300,00	300,00	300,00	300,00
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	Altre spese correnti	90.750,00	98.450,00	98.505,00	98.505,00
	Totale	775.605,70	823.991,00	803.255,00	803.255,00

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e del piano assunzioni, nel rispetto del citato protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 della Provincia Autonoma di Trento del 16/11/2021.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	-	175.950,00	175.650,00	175.650,00
Spese macroaggregato 103	-	800,00	800,00	800,00
Irap macroaggregato 102	-	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-	-	-	-
Altre spese: da specificare.....	-	-	-	-
Altre spese: da specificare.....	-	-	-	-
Altre spese: da specificare.....	-	-	-	-
Totale spese di personale (A)	-	191.350,00	191.050,00	191.050,00
(-) Componenti escluse (B)	-	-	-	-
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	-	-	-	-
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	-	191.350,00	191.050,00	191.050,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Risorse umane e struttura organizzativa dell'ente.

L'amministrazione comunale è inserita in un articolato contesto di gestioni associate intercomunali disciplinate da convenzioni con diversi Comuni della Valle del Chiese.

- Una prima gestione associata [Comune di Storo (capofila) – Bondone e Castel Condino] di carattere generale coinvolge tutto il personale non assegnato alle altre due gestioni associate di carattere specifico: custodia forestale della Valle del Chiese [Comune di Storo (capofila) – Bondone - Castel Condino – Borgo Chiese – Asuc di Darzo] e Polizia Locale della Valle del Chiese [Comune di Storo (capofila) – Bondone - Castel Condino Borgo Chiese – Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone e Sella Giudicarie].

Con la gestione associata di carattere generale, i Comuni di Storo, Bondone e Castel Condino, al fine di assicurare l'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e di ottimizzare le risorse umane, hanno convenuto svolgere in forma associata i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla legge provinciale n. 3/2006, così come modificata dalla legge provinciale n. 12/2014. Il Comune di Storo ha assunto il ruolo di Comune capo fila delle gestioni associate.

Nell'ambito di tale riorganizzazione, tutto il personale dipendente dei Comuni di Bondone e Castel Condino è stato trasferito - attraverso l'istituto del comando - alle dipendenze del Comune di Storo.

I servizi in cui si articola la gestione associata di carattere generale (Segreteria e Affari Generali, Servizi demografici ed elettorale, Finanziario e tributi, Tecnico e lavori pubblici) ed il personale ad essi assegnato prestano la propria attività a favore delle singole amministrazioni comunali di Storo, Bondone e Castel Condino.

Ai Servizi di Polizia Locale Valle del Chiese e di Vigilanza boschiva del Chiese, in forza degli accordi convenzionali *“speciali”*, è assegnato personale dipendente del Comune di Storo che svolge servizio di polizia e vigilanza sul territorio dei Comuni aderenti alle rispettive e specifiche convenzioni

La spesa per il personale riconducibile ai macroaggregati 101 - 110 comprende n. 4 dipendenti:

- tre amministrativi
- un operaio.

Nel corso del 2022 non sono previsti pensionamenti.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

L'ente **non si è dotato** di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente. **DOCUMENTO NON DISPONIBILE**

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del Dl 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del Dl 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5.

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per

singola tipologia di entrata e **corrispondono** con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

L'ente **ha utilizzato** il metodo della media semplice (*specificare quale modalità l'ente ha scelto per calcolare la media semplice*)

L'ente **non si è** avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

In riferimento all'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate l'Ente **si trova** nelle condizioni di cui all'art.1 co.80 della L.160/2019.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluiscce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	148.700,00	-	-	-	0,00%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	382.724,00	-	-	-	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	272.336,00	74.070,23	74.100,00	29,77	27,21%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	957.900,00	-	-	-	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	-	-	-	-	n.d.
TOTALE GENERALE	1.761.660,00	74.070,23	74.100,00	29,77	4,21%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	803.760,00	74.070,23	74.100,00	29,77	9,22%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	957.900,00	-	-	-	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	148.700,00	-	-	-	0,00%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	369.795,00	-	-	-	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	287.760,00	74.124,95	74.155,00	30,05	25,77%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	775.000,00	-	-	-	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	-	-	-	-	n.d.
TOTALE GENERALE	1.581.255,00	74.124,95	74.155,00	30,05	4,69%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	806.255,00	74.124,95	74.155,00	30,05	9,20%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	775.000,00	-	-	-	0,00%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	148.700,00	-	-	-	0,00%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	369.795,00	-	-	-	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	287.760,00	74.124,95	74.155,00	30,05	25,77%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	-	-	-	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	-	-	-	-	n.d.
TOTALE GENERALE	856.255,00	74.124,95	74.155,00	30,05	8,66%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	806.255,00	74.124,95	74.155,00	30,05	9,20%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	50.000,00	-	-	-	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

- anno 2022 - euro 4.000,00 pari allo 0,48% delle spese correnti;

- anno 2023 - euro 4.000,00 pari allo 0,50% delle spese correnti;
- anno 2024 - euro 4.000,00 pari allo 0,50% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Fondo riserva ordinario	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese correnti	823.991,00	803.255,00	803.255,00
%	0,48%	0,50%	0,50%

Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1 **ha stanziato** il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 2.000,00.

La consistenza del fondo di riserva di cassa **rientra** nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento rischi contenzioso	-	-	-
Accantonamento oneri futuri	-	-	-
Accantonamento per perdite organismi partecipati	-	-	-
Accantonamento per indennità fine mandato	-	-	-
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	-	-	-
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	-	-	-
TOTALE	-	-	-

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'ente al 31.12.2021 **rispetta** i criteri previsti dalla norma, e pertanto **non è soggetto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Per l'esercizio 2022 non è necessario effettuare l'accantonamento in quanto il residuo debito commerciale scaduto non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2021 ed inoltre la riduzione del debito commerciale è superiore al 10% (2021 sul 2020), in subordine l'Ente non ha un indicatore positivo di ritardo dei pagamenti.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- **ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022-2024 l'ente **non** prevede di esternalizzare servizi:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020.

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Oggetto sociale	Risultato bilancio 2020	Risultato bilancio 2019	Risultato bilancio 2018
Consorzio Elettrico di Storo Cedis	0,02%	Distribuzione e produzione energia elettrica,		613.423,00	915.140,00
Geas Spa	0,55%	Risorse idriche		60.112,00	-223.303,00
Giudicarie Gas	0,55%	Distribuzione Gas metano		75.957,00	85.925,00
Tregas srl	0,02%	Distribuzione combustibili gassosi mediante condotte		125.414,00	93.512,00
E.S.C.O. BIM	2,25%	Servizi integrati per l'efficienza energetica		583.186,00	474.932,00
Trentino Riscossioni S.p.a.	0,07%	Gestione di funzioni e attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate	405.244,00	368.974,00	482.739,00
Trentino Digitale S.p.a.	0,01%	Gestione servizi informatici	988.853,00	1.191.222,00	1.595.918,00
Consorzio dei Comuni Soc. Coop.	0,42%	Servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale	522.342,00	436.279,00	383.476,00

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo. **Non ricorre la fattispecie**

L'Organo di revisione chiede comunque se sono presenti società che versino in tale situazione.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite NON RICORRE LA FATTISPECIE

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)

Con deliberazione n. 12 del 27 settembre 2017 l'amministrazione comunale ha assunto la deliberazione di "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del comma 10 dell'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2017 n. 19 e ss.mm. e dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2017 n. 175 e ss.mm." con la quale ha deliberato di: "di procedere, in base ai risultati della cognizione di cui all'allegato "A", all'alienazione - nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto sociale - delle partecipazioni detenute dal Comune nelle seguenti società:

- A2A SPA (quotata in borsa)
- GEAS (Giudicarie Energia Acqua e Servizi) SPA
- TREGAS SRL
- GIUDICARIE GAS SPA

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Bondone valgono comunque i seguenti obiettivi generali:

- Mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune.
- Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo.

In data 16/07/2018 si è proceduto all'alienazione dei titoli detenuti dal Comune di Bondone nella società A2A S.p.A. (nr. 6 azioni).

Visto l'ex art. 7, comma 11, della LP 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm., il Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2018 ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017 ed ha deliberato di revocare l'alienazione delle quote di Tregas S.r.l. e di rimandare a successiva valutazione l'adozione delle misure di razionalizzazione delle quote di partecipazione in Geas S.p.a. e Giudicarie Gas.

In data 16 luglio 2019 l'Ente ha provveduto alla alienazione della partecipazione in A2A per Euro 9,31.

L'esito di tale ricognizione:

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti con nota prot. 2225 del 16/10/2017.
- è stato inviato al Ministero dell'Economia e delle finanze – dipartimento del Tesoro – per il tramite di apposito portale web.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 20/12/2021 (entro il 31.12.2020), con proprio provvedimento n. 16 motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

Va evidenziato tuttavia che con deliberazione n. 21 dd. 16.12.2019 il consiglio comunale ha disposto l'alienazione della partecipazione nella società GEAS s.p.a. entro un anno dall'esecutività della deliberazione, ossia entro il 29.12.2019, e che con successivo decreto n. 15 dd. 24.12.2020 con l'approvazione della *Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica*, il Commissario straordinario dava atto di aver avviato in data 29.09.2020 la procedura per la messa in vendita dell'intera partecipazione azionaria detenuta per la quale era ancora pendente il termine di scadenza del 28.12.2020 per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante agli altri soci.

Successivamente con note:

- prot. 1263 dd. 26.04.2021 il Comune ha chiesto a Geas spa la liquidazione in denaro della quota posseduta in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater (artt. 20 e 24 comma 5 del T.U.S.P. approvato con D.Lgs. 19-8-2016 n. 175);
- prot. 1940 dd. 30.06.2021 in base alla quale, secondo Geas spa, non esisterebbero i presupposti per la richiesta alienazione delle quote possedute;
- prot. 3258 dd. 04.11.2021 con la quale si ribadiva la legittimità della procedura seguita dall'Amministrazione comunale, chiedendo pertanto di dare seguito alla richiesta, già formulata, di dismissione della propria partecipazione sociale;

Pertanto si inserisce la rilevazione anche la società Geas spa, ancorchè detenuta dal Comune di Bondone al 31.12.2020, escludendola però da ogni valutazione ricognitoria in quanto già oggetto di separato iter istruttorio ad oggi concluso con la decisione di liquidazione della partecipazione azionaria.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti tramite sistema Con.Te in data 24/12/2021 con protocollo n. 4322;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016 in data 24/12/2021.

Garanzie rilasciate NON RICORRE LA FATTISPECIE

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		957.900,00	775.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		23.231,00	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		957.900,00	775.000,00	50.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			23.231,00		
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa.

	2022	2023	2024
Opere a scomputo di permesso di costruire		0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

L'ente **non** intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria:

Bene utilizzato	Costo per il concedente	Durata in mesi	Canone annuo	Costo riscatto
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente **non** ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano soddisfatte** le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'ente **non** ha acceso nuovi mutui nel 2021 e non prevede l'accensione di nuovi finanziamenti per il triennio 2022-2024.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	24.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	21.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00
Nr. Abitanti al 31/12	658	639	0	0	0
Debito medio per abitante	31,91	28,17	n.d.	n.d.	n.d.

Prosegue, ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n.1035/2016, il recupero **dal 2018 al 2027** sul Fondo per gli investimenti programmati dai comuni ex art 11 LP 36/1993 e ss.mm.i (ex Fim), delle somme anticipate dalla Provincia autonoma di Trento per l'estinzione anticipata di mutui.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL. **NON RICORRE LA FATTISPECIE**

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari					
Quota capitale	2.982,37	2.982,37	2.982,37	2.982,37	2.982,37
Totale fine anno	2.982,37	2.982,37	2.982,37	2.982,37	2.982,37

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 0,00. è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate correnti	562.033,00	562.033,00	803.760,00	806.255,00	806.255,00
% su entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non prevede** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

TIPOLOGIA	IMPORTO

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Sonia Rossi

